



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 30/06/2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)**

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **Giugno** alle ore **21.00**, in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Assente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Presente
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Assente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Presente
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Presente
Caselli Giorgio	Consigliere	Presente
Maioli Luca	Consigliere	Presente

Totale presenti:15

Totale assenti:2

Assiste il Segretario Comunale **Marziliano Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Ferrari Emanuele** nella qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Caselli Giorgio – Martinelli Claudia– Rivi Nicola

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che hanno unificato le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: “ *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ...*”;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 76 del 30/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 56 del 19/06/2015, n. 14 del 31/03/2017 , n. 11 del 28/02/2018 e n. 53 del 30/07/2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti (DIRETTIVA UE 2018/151 e Direttiva UE 2018/852) che ha apportato modifiche al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (cd. TUA TESTO UNICO dell'AMBIENTE), prevedendo in particolare una nuova definizione di rifiuti urbani e speciali - che sarà oggetto di recepimento nell'apposito regolamento comunale del Servizio a cui il regolamento TARI fa rinvio-, l'eliminazione della categoria dei rifiuti urbani assimilati, la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, l'eliminazione della quota variabile in caso di uscita dal gestore pubblico, l'esclusione dei rifiuti della produzione e dei rifiuti agricoli dalla categoria dei rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto necessario riformare il vigente Regolamento TARI al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo delineato dal D. Lgs 116/2020 sopra citato;

RITENUTO inoltre opportuno -in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- differire anche per l'anno 2021 la scadenza della rata di acconto TARI portandola dal 30 giugno al 31 luglio 2021 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche, nonché prevedere -per l'anno 2021- un sistema di agevolazioni sociali per le utenze domestiche residenti collegate alla quota variabile della TARI per tutelare le famiglie con i redditi ISEE bassi.

RITENUTO quindi di riformare il Regolamento TARI (con l'aggiunta degli articoli 1 bis, 8 ter, 8 quater ed 8 quinque e la revisione degli articoli 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14 e 20) **come di seguito riportato**:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il comma 1 viene riformulato come di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.	1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento - così come definiti dal Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) nel testo novellato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i -in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.	2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Castelnovo ne' Monti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.	3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Castelnovo ne' Monti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Viene aggiunto l'art. 1 bis del seguente tenore

Art. 1 bis : Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai *alle lett. c) d) e)*;
2. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse septiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- Al comma 1, vengono sopprese le parole “e assimilati”

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.	1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani .
2. Abrogato)	2. Abrogato)
3. Abrogato)	3. Abrogato)
4. Abrogato)	4. Abrogato)

Art. 4 – Soggetti passivi

Viene aggiunto il comma 6

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.	1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.	2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,	3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,

<p>uso, abitazione, superficie.</p> <p>4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</p>	<p>usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <p>4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</p> <p>6. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p>
--	--

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Viene riformulato il comma 1 con modificazioni alle lettere a) b) ed e); al comma 2 vengono abrogate le parole “e assimilati”

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <p>a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</p>	<p>1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <p>a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale; si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque quelli in cui è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di una attività;</p> <p>b) le aree scoperte operative, intendendo per</p>

<p>b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;</p> <p>c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;</p> <p>d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;</p> <p>e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;</p> <p>f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.</p>	<p>tali le aree ove si svolgono attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;</p> <p>c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;</p> <p>d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;</p> <p>e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mostre e similari;</p> <p>f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.</p>
<p>2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.</p>	<p>2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.</p>
<p>3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da</p>	<p>3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro</p>

<p>misurarsi in pianta una sola volta.</p> <p>4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</p> <p>5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.</p>	<p>quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.</p> <p>4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</p> <p>5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.</p>
---	--

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

Al comma 1 sono abrogate le parole “o assimilati”

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (vengono eliminate dal titolo le parole “o assimilati”)

Il testo viene riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all' 80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione di rifiuto speciale.</p> <p>Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità</p>	<p>1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Gestore copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.</p> <p>La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all' 80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione di rifiuto speciale.</p> <p>Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità</p>

dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, vernicatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera

dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, vernicatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti

<p>comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.</p>	<p>speciali fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone fisiche e produzione di rifiuto urbano.</p>
---	--

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Il testo viene riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "secco ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.</p> <p>2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene</p>	<p>1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "secco ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.</p> <p>2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa</p>

<p>calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.</p>	<p>della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.</p>
<p>5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.</p>	<p>5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.</p>
<p>6. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.</p> <p>La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.</p> <p>La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.</p> <p>Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.</p>	<p>6. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.</p> <p>La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.</p> <p>La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.</p> <p>Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.</p>
<p>7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.</p> <p>8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.</p>	<p>7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.</p> <p>8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà</p>

Eccezionalmente per l'anno 2020, per le sospensioni di attività causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in luogo della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa ivi prevista, si applicano le specifiche disposizioni contenute nella delibera tariffaria relativa all'anno di imposta 2020.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata. Eccezionalmente per gli anni 2020 e 2021, per le sospensioni di attività causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in luogo della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa ivi prevista, si applicano le specifiche disposizioni contenute nelle delibere tariffarie relative agli anni di imposta 2020 e 2021.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Art. 8 ter - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. In attuazione al disposto degli articoli 198, comma 2 bis e 238, comma 10, del D. lgs. 152/2006, come modificati dal D. lgs. 116/2020 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 8 quater – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 ter del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune ed al gestore del servizio via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune ed al Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al comune ed al gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune ed al Gestore — i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune (anche per il tramite del Gestore) ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune (anche per il tramite del gestore) provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 8 quinque – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo come specificato all'art. 8, comma 6, del presente regolamento
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Concessionario, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, così come previsto dall'art. 14, comma 6 del presente regolamento.

Art. 9 – Agevolazioni

Vengono aggiunti i commi 7 e 8

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.</p> <p>2. Sono esenti dal tributo i locali e le aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il comune di Castelnovo ne' Monti.</p> <p>3. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa</p> <p>4. Agli utenti residenti che risultino titolari del bonus acqua nell'anno di riferimento è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. L'elenco degli aventi diritto è acquisito direttamente dal gestore e la riduzione viene applicata sulla seconda rata dell'anno.</p> <p>5. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le tabaccherie che si impegnano a rimuovere le slot machine che risultavano già installate nei propri locali alla data del 01/01/2015, la tariffa (parte fissa e variabile) è ridotta, a decorrere dal 2015, nella misura del 25%.</p> <p>Per "slot machine" devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, definiti con gli acronimi</p>	<p>1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.</p> <p>2. Sono esenti dal tributo i locali e le aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il comune di Castelnovo ne' Monti.</p> <p>3. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa</p> <p>4. Agli utenti residenti che risultino titolari del bonus acqua nell'anno di riferimento è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. L'elenco degli aventi diritto è acquisito direttamente dal gestore e la riduzione viene applicata sulla seconda rata dell'anno.</p> <p>5. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le tabaccherie che si impegnano a rimuovere le slot machine che risultavano già installate nei propri locali alla data del 01/01/2015, la tariffa (parte fissa e variabile) è ridotta, a decorrere dal 2015, nella misura del 25%.</p> <p>Per "slot machine" devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, definiti con gli acronimi</p>

AWP (Amusement with Prizes) e VTL (Video Lottery Terminal).

Per accedere alla presente agevolazione i richiedenti dovranno comunicare al gestore del servizio - su modulo predisposto dal comune – l'avvenuta rimozione nei propri locali degli apparecchi di divertimento sopra citati, impegnandosi ad esporre all'ingresso dei locali medesimi un logo fornito dal Comune che dovrà rendere noto ai clienti l'assenza di tali apparecchiature.

La comunicazione di cui al punto precedente ha effetto fiscale dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuata, eccezion fatta per il solo anno 2015 per il quale il termine della comunicazione viene fissato al 31/10/2015, ma l'agevolazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 qualora la rimozione venga effettuata entro il termine di presentazione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esercenti per i quali è in essere l'agevolazione in esame, l'eventuale successiva installazione di apparecchi AWP e VLT dovrà essere comunicata al comune entro 60 giorni dalla installazione e comporterà la cessazione del beneficio a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione.

6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti:

- A) Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,** aventi una attestazione ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.
- B) Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni** al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o inferiore ad €. 10.000,00.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnovo ne' Monti entro il 30 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. Eccezionalmente per l'anno 2017 tale termine è prorogato al 30 giugno.

Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino

AWP (Amusement with Prizes) e VTL (Video Lottery Terminal).

Per accedere alla presente agevolazione i richiedenti dovranno comunicare al gestore del servizio - su modulo predisposto dal comune – l'avvenuta rimozione nei propri locali degli apparecchi di divertimento sopra citati, impegnandosi ad esporre all'ingresso dei locali medesimi un logo fornito dal Comune che dovrà rendere noto ai clienti l'assenza di tali apparecchiature.

La comunicazione di cui al punto precedente ha effetto fiscale dall'esercizio successivo a quello in cui viene effettuata, eccezion fatta per il solo anno 2015 per il quale il termine della comunicazione viene fissato al 31/10/2015, ma l'agevolazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 qualora la rimozione venga effettuata entro il termine di presentazione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esercenti per i quali è in essere l'agevolazione in esame, l'eventuale successiva installazione di apparecchi AWP e VLT dovrà essere comunicata al comune entro 60 giorni dalla installazione e comporterà la cessazione del beneficio a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione.

6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti:

- A) Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,** aventi una attestazione ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.
- B) Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni** al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o inferiore ad €. 10.000,00.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnovo ne' Monti entro il 30 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. Eccezionalmente per l'anno 2017 tale termine è prorogato al 30 giugno.

Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino non

non avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (IMU , TASI e TARI) e delle sanzioni amministrative applicate dal comune .

Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l'anno 2017) il comune provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande presentate e a trasmettere all'ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al contributo; in tal modo l'ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a saldo. Per l'anno 2017 il contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.

Eccezionalmente per l'anno 2020, in considerazione dei problemi e ritardi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di presentazione della domanda è differito al 30 settembre e la riduzione verrà conteggiata interamente nella rata di saldo.

avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (IMU , TASI e TARI) e delle sanzioni amministrative applicate dal comune .

Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l'anno 2017) il comune provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande presentate e a trasmettere all'ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al contributo; in tal modo l'ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a saldo. Per l'anno 2017 il contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.

Eccezionalmente per l'anno 2020, in considerazione dei problemi e ritardi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di presentazione della domanda è differito al 30 settembre e la riduzione verrà conteggiata interamente nella rata di saldo.

7. A decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta annua è dovuta in misura ridotta di due terzi.

8. Per l'anno 2021 vengono previste- per le utenze domestiche residenti- le seguenti agevolazioni sociali collegate alla quota variabile della TARI:

- a) Riduzione del 100% della quota variabile della tariffa 2021 per i nuclei familiari residenti con ISEE non superiore ad €. 8.265,00;
- b) Riduzione del 50% della quota variabile della tariffa 2021 per i nuclei familiari residenti con ISEE superiore ad €. 8.265,00 e fino ad €. 12.500,00.

Per fruire della agevolazione in esame occorre presentare richiesta su modulo predisposto dal comune entro e non oltre il 30 settembre 2021 e l'agevolazione verrà contabilizzata in sede di versamento della rata di saldo.

L'agevolazione in esame è alternativa a quella prevista al comma 6 del presente articolo. In caso di sussistenza dei presupposti per fruire di entrambe le agevolazioni viene applicata nell'anno 2021 l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 11 – Categorie di utenza

Viene modificato il comma 1

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:</p> <p>a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p> <p>a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno in esse stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; ▪ attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza. <p>Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.</p>	<p>1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:</p> <p>a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>b) Per utenza non domestica, l'utenza destinata o adibita ad usi diversi dall'utenza domestica;</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p> <p>a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno in esse stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • . documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; • . attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza. <p>Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.</p>

<p>Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.</p> <p>3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.</p> <p>Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.</p>	<p>Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.</p> <p>3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p>
---	---

	<p>criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.</p> <p>Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.</p>
--	--

Art. 13 – Riscossione: Viene modificato il comma 2 come di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.</p> <p>2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 	<p>1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.</p> <p>2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;

<ul style="list-style-type: none"> • 2 dicembre : è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio. <p>Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 la scadenza della prima rata è posticipata dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.</p> <p>3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.</p> <p>4. Eccezionalmente per l'anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 30/08/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 dicembre : è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio. <p>Per gli anni di imposta 2020 e 2021 in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 la scadenza della prima rata è posticipata dal 30 giugno al 31 luglio di ciascun anno per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre per le utenze non domestiche</p> <p>.</p> <p>3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.</p> <p>4. Eccezionalmente per l'anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 30/08/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2015.</p>
---	---

Art. 14 – Dichiarazioni

Viene modificato il solo comma 4, fermi restando gli altri commi

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.</p> <p>3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.</p> <p>4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.</p> <p>Per i locali non utilizzati con utenze domestiche</p>	<p>1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.</p> <p>3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.</p> <p>4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate, salvo diversa specifica previsione regolamentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.</p> <p>a. Per i locali non utilizzati con utenze</p>

o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della

<p>8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.</p> <p>9. In caso di affidamento in concessione i documenti di cui ai commi precedenti vanno presentati al concessionario.</p>	<p>normale viabilità pedonale e veicolare.</p> <p>8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.</p> <p>9. In caso di affidamento in concessione i documenti di cui ai commi precedenti vanno presentati al concessionario.</p>
---	--

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il comma 1 viene così modificato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2020	1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2021.

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 che prevede che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile..."

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI i commi 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo. Le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dal TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione purché la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l'invio telematico è il 14 ottobre dell'anno stesso;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON RIFERIMENTO agli interventi riportati al precedente punto posto all'o.d.g. del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione

integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;

- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 70 del 25/06/2021, assunto agli atti dell'Ente in data 28/06/2021 Prot. N. 9054;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 158/1999;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N°	15
VOTANTI	N°	12
FAVOREVOLI	N°	12
CONTRARI	N°.	/
ASTENUTI	N°	3 (Davoli-Pigoni-Maioli)

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) -approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/09/2014 - successivamente modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 56 del 19/06/2015 , n. 14 del 31/03/2017 , n. 11 del 28/02/2018 e n. 53 del 30/07/2020 - come dettagliatamente indicato in premessa (aggiunta degli articoli 1 bis, 8 ter, 8 quater ed 8 quinque e revisione degli articoli 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14 e 20);
- 2) **DI APPROVARE PERTANTO** il testo novellato del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) come formulato nell'allegato 1) al presente atto , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consigli presenti:

PRESENTI	n. 15
VOTANTI	n. 12
FAVOREVOLI	n. 12
CONTRARI	n. /
ASTENUTI	n.3 (Davoli-Pigoni-Maioli)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Approvato e sottoscritto.

IL Vice Sindaco

Ferrari Emanuele

(Atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente)